



## Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)

### Modifica del 24 marzo 2020

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,*

visti gli articoli 2 capoverso 2 terzo periodo e 4 capoverso 1 dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020<sup>1</sup>,

*ordina:*

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 25 marzo 2020 alle ore 0.00<sup>2</sup>.

24 marzo 2020

Dipartimento federale di giustizia e polizia:  
Karin Keller-Sutter

<sup>1</sup> RS **818.101.24**

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 24 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 2)

### **Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio**

Tutti gli Stati Schengen (eccettuato il Principato del Liechtenstein), compreso il traffico aereo

Tutti gli altri Stati (traffico aereo)

*Allegato 2*  
(art. 4 cpv. 3)

## **Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone**

*Nei confronti dei voli provenienti dall'estero si applica quanto segue:*

1. Il traffico aereo proveniente dall'estero è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse.
2. I voli con passeggeri provenienti dall'estero a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati.
3. Non sono considerati voli con passeggeri i voli del traffico merci, i voli di servizio, i voli a scopo di manutenzione e i voli delle aeroambulanze.

